

Rete delle Banche del Tempo di Lombardia

STATUTO

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 117/17

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Rete delle Banche del Tempo di Lombardia APS" (da adesso Rete). Rete non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. È indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale. La Rete non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica e non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di "Rete delle Banche del Tempo di Lombardia".
2. La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Valmadrera (Lc), in via Roma 94. La sede potrà essere spostata senza necessità di modifiche statutarie fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti. Potranno divenire sedi operative della rete le sedi delle Banche del Tempo aderenti (da adesso BdT).

Articolo 2

Statuto

1. L'Associazione "Rete delle Banche del Tempo di Lombardia" è disciplinata dal presente Statuto e agisce, in qualità di Associazione di Promozione Sociale-APS, entro i limiti della legge, ai sensi della LR 1/2008 capo III, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.
2. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività di Associazione, parimenti vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.
3. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 3

Finalità e attività

La Rete coerentemente al dettato legislativo vuole svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto delle BdT associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Per perseguire le finalità di cui sopra, la rete svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

:

- *lettera (i)*: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- *lettera (w)*: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, si propone di:

- 1 porsi come interfaccia per la Pubblica Amministrazione supportandole nell'accesso a bandi di concorso e finanziamenti pubblici e/o privati;
- 2 farsi portavoce presso le Istituzioni Regionali e/o Locali della specificità delle Banche del Tempo a pieno titolo associazioni di promozione sociale appartenenti agli enti del terzo settore;
- 3 sostenere la creazione di una rete di supporto reciproco quale strumento di aiuto e di informazione necessarie per la realizzazione dei rispettivi fini statutari implicitamente per il sostegno e la valorizzazione delle associate;
- 4 attivare e mettere a disposizione gli strumenti presenti all'interno della Rete;
- 5 supportarle nella sottoscrizione di convenzioni finalizzate – ai sensi dell'art. 56 del CTS – allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- 6 promuovere e organizzare incontri finalizzati allo scambio e all'approfondimento di esperienze fra le diverse banche associate per reperire soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita dei soci delle medesime;
- 7 porsi come interlocutore collettivo nei confronti dell'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo e delle Istituzioni;
- 8 attivare collaborazioni sia con altre Banche del Tempo che coordinamenti operanti sul territorio nazionale al fine di incidere in modo significativo sulle Comunità Locali e sulla valorizzazione della cittadinanza attiva;

TITOLO III GLI ADERENTI

Articolo 4 Iscrizione

- 1 Possono diventare soci della Rete tutte le BdT regolarmente costituite che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- 2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

- 3 La richiesta d'iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l'iscrizione del nuovo Socio attraverso specifica comunicazione. In seguito all'approvazione della domanda, i dati del socio vengono annotati nel libro soci.
- 4 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi.
- 5 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
- 6 All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio riceve lo Statuto, il regolamento. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 5 Diritti

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Gli aderenti alla Rete hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi nella persona del proprio rappresentante, hanno diritto di voto nelle assemblee. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, pertanto possono anche visionare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li renderà disponibili entro il primo incontro della Rete successivo alla richiesta del socio.

Articolo 6 Doveri

La Rete si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, come da art.36-comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 7 Perdita della qualità di Socio

- 1 La qualità di socio si perde per:
 - a) scioglimento della BdT socia della Rete;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d) per esclusione.

Nei primi tre casi la perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 gg.

Il recesso ha effetto immediato, come da regolamento associativo.

- 2 Il Socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica ed i principi ispiratori della Rete, violando Statuto e regolamenti, viene espulso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo ratificata dalla prima Assemblea utile, perdendo ogni diritto acquisito.
- 3 L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio da parte del Consiglio Direttivo, specificando le motivazioni dell'esclusione. Il socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ricezione della esclusione scrivendo al Consiglio Direttivo stesso.

TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 8 Indicazione degli organi sociali

- 1 Sono organi della Rete:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente
- 2 Dette cariche sono elettive possono essere ricoperte da persone proposte dai soci, purché abbiano compiuto 18 anni d'età, e saranno ricoperte in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e rendicontate.

Articolo 9 L'Assemblea

- 1 L'Assemblea è organo sovrano della Rete. Essa è composta da tutti i soci della stessa.
- 2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Rete che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
- 3 Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo:
 - avviso scritto da inviare con lettera semplice agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
 - e/o via mail almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la prima adunanza;Gli avvisi devono contenere data e ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 4 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In qualsiasi caso, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile.
- 5 L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione.

- 6 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, nelle modalità definite dal regolamento, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
- 7 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
 - b) definisce il programma generale annuale di attività;
 - c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
 - d) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Rete;
 - f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
 - g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
 - h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti. E' consentita l'espressione del voto per delega: ciascun socio può essere latore di massimo 3 deleghe. I voti sono palesi, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno oppure per le elezioni delle cariche sociali. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica alla mail ufficiale della Rete, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e arrivi entro la chiusura dei seggi.
- 9 L'Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 10 L'Assemblea straordinaria delibera
- a) sulla modifica dello Statuto;
 - b) sullo scioglimento della Rete e sulla devoluzione del patrimonio.
- 11 Per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Riguardo allo scioglimento della Rete e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (art. 21 c.c.).
- 12 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale viene redatto e conservato, a cura del Segretario e trascritto sull'apposito registro.
- 13 Ogni aderente alla Rete ha diritto di consultare i bilanci e i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'associazione. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 componenti. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge i suoi componenti fra i propri aderenti tramite voto con scheda segreta. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- 1 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 esercizi e possono essere rieletti.
- 2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
- 3 La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- 4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge il Presidente e le cariche associative;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- f) conferisce procure generali e speciali;
- g) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10 del presente statuto;

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri prevede la surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Nel caso la graduatoria dei non eletti sia esaurita indice nuove elezioni per la nomina dei membri da sostituire.

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente

- 1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
- 2 Egli, con la collaborazione del Consiglio, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell'Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio.
- 3 E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- 4 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 5 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 6 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità, previa delibera del CD da egli stessi convocato allo scopo.
- 7 Il Presidente e il Vice Presidente della rete si devono astenere da attività che configurino conflitti d'interesse. Il Consiglio Direttivo valuterà i casi che si dovessero presentare nel corso del mandato di presidenza.

Articolo 12

Il Tesoriere e il Segretario

- 1 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 2 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
- 3 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 13

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

- 1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 1 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- 2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 – comma 2 del D.Lgs. 117/17, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3 Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 14

Entrate della associazione

Sono definite entrate della Rete:

- a) Quote associative e contributi dei soci;
- b) donazioni e lasciti;
- c) contributi da privati;
- d) contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

Articolo 15

I beni

Sono costituiti da beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili.

Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 16

Quota associativa e contributi dei soci

La quota associativa è intrasmissibile e in caso di esclusione o cessazione dell'attività di un socio la stessa rimane di proprietà della associazione e non è rivalutabile.

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Ente di Terzo Settore (ETS) avviene con delibera dell'Assemblea Straordinaria, come da art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà ad altro Ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17. La devoluzione avverrà una volta acquisito il parere

favorevole dell'ufficio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI LIBRI SOCIALI

Articolo 18

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

- libro giornale;
- libro soci;
- libro dei volontari non occasionali;
- libro dei verbali delle Assemblee;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 19

Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione potrà cooperare, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 20

Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'Associazione potrà partecipare e collaborare, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.